

N. R.G.N.R. 2123/2018
N. R.G. DIB. 1011/2019
N. Sentenza 51/2021

ORIGINALE

Data di Deposito 26 GEN 2021
Data Irrevocabilità _____
N. _____ Reg. Esecuzione
N. _____ Camp. Penale
Redatta Scheda il _____



TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione Penale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Niccolò Bencini, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2021, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

_____ nato a _____ il _____ elettivamente domiciliato presso il difensore _____

libero, assente

Difeso di fiducia dall'avv. Enrico Faragona del Foro di Novara;

IMPUTATO

per i delitti p. e p. ai sensi degli artt. 99 comma 2 n. 1 c.p. e 217 comma 2 e 224 del Regio Decreto n. 267/42 perché, in qualità di Amministratore Unico della Società _____ dichiarata fallita dal Tribunale di Novara il 3 maggio 2016 – nei tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento non teneva i libri e le altre scritture contabili previsti dalla legge.

Commesso in Novara il 3 maggio 2016.

Con la recidiva aggravata specifica.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

P.M.: chiede la condanna alla pena di mesi 4 di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

DIFESA: chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, quantomeno ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p.; in subordine chiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p.; in estremo subordine la condanna al minimo della pena, previa esclusione della contestata recidiva, concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, con decreto di giudizio immediato emesso dal GIP in data 29.4.2019, J [redacted] io, in qualità di amministratore unico della società [redacted] s.r.l., veniva citato dinnanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del delitto di bancarotta semplice documentale, meglio descritto in epigrafe.

All'udienza del 4.3.2020, il Tribunale, dichiarata l'assenza dell'imputato, ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti e rinviava il processo all'udienza del 9.12.2020 per lo svolgimento dell'istruttoria.

A tale udienza, il Tribunale dava atto del mutamento nella persona fisica del Giudice e, rinnovate le formalità di apertura del dibattimento e revocato il decreto penale di condanna n. 208/2018, venivano escussi i testi [redacted] (Curatore fallimentare) e [redacted] (operante della GDF). Il p.m. produceva documentazione e il Tribunale, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, rinviava, quindi, il processo all'udienza del 13.1.2021 per la discussione.

A tale udienza, il Tribunale invitava le parti alla discussione, all'esito della quale pronunciava quindi sentenza, dando lettura del dispositivo come trascritto in calce al presente atto, riservandosi il termine per il deposito della motivazione.

In base alla compiuta istruttoria dibattimentale, i fatti possono essere ricostruiti nel modo seguente.

Costituita in data 7.1.2010, la società [redacted] s.r.l., con sede legale in [redacted] via [redacted] aveva un oggetto sociale estremamente vario che consisteva, prevalentemente, nella realizzazione di impianti idraulici, oltre che nella ristorazione, nel commercio e nella riparazione di elettrodomestici (cfr. visura camerale allegata alla relazione ex art. 33 L.F.).

La società era amministrata, sin dalla sua costituzione, da [redacted] odierno imputato, che svolgeva il ruolo di amministratore unico. L'imputato era anche socio della fallita, per una quota nominale di € 4.900,00, pari al 49% del capitale sociale; gli altri soci erano [redacted] per una quota di capitale di € 5.000, e [redacted] per una quota pari ad € 100,00 (quest'ultimo subentrato a tale [redacted], deceduto).

La società veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Novara n. 29/2016 del 3.5.2016 su istanza di due ex lavoratori dipendenti.

Il passivo fallimentare ammontava complessivamente ad € 70.681,29, di cui € 50.957,95 per crediti privilegiati (€ 38.016,19 per crediti verso l'Erario) ed € 19.723,34 per crediti chirografari (sempre verso l'Erario).

Circa le cause del dissesto, l'amministratore nel corso dell'audizione con il curatore fallimentare (cfr. allegato alla relazione ex art. 33 L.F.), evidenziava che lui, insieme a [redacted] e [redacted] erano lavoratori dipendenti per la società [redacted] s.p.a., dalla quale però venivano licenziati; a seguito di ciò, dunque, decidevano di costituire la società [redacted] s.r.l., che svolgeva l'attività di realizzazione di impianti idraulici. Nel primo anno, il volume di affari era di circa 200.000,00 euro e la società aveva 9 dipendenti. L'anno successivo, però, la [redacted] aveva le prime difficoltà, dovute alla mancanza di risorse economiche sufficienti per realizzare i lavori commissionati dalla società [redacted] s.p.a., sua committente, che nel 2012 decideva quindi di cessare ogni rapporto commerciale. Al fine di far fronte alle difficoltà economiche, la



sottoscriveva, nel 2011, un contratto con la società I a.s. finalizzato alla conduzione di un ristorante. Sebbene la fallita pagasse regolarmente i canoni per l'affitto d'azienda, la I a.s. non versava i canoni al Comune di Galliate, proprietario dell'immobile, che quindi otteneva la liberazione dei locali nel dicembre 2011. La fallita perdeva così il valore delle migliorie apportate.

La I I, dunque, prendeva in locazione un altro fabbricato commerciale per l'esercizio di attività di riparazione di elettrodomestici e di impianti idraulici; anche tale iniziativa economica, tuttavia, non aveva successo. L'attività, quindi, cessava di fatto nel 2012.

Il I -come dichiarato dallo stesso- decideva di mantenere la società inattiva in attesa di nuove possibilità economiche e commerciali. Inoltre, il prevenuto non disponeva dei mezzi per poter liquidare la società.

Il curatore, nella relazione ex art 33 L.F., evidenziava la mancata consegna delle scritture contabili, circostanza che non consentiva di verificare le dichiarazioni dell'imputato e la presenza di eventuali operazioni determinanti del dissesto. Il curatore, in ogni caso, rappresentava come il dissesto, a suo giudizio, si fosse verificato a causa dell'impreparazione imprenditoriale dei soci fondatori, tra i quali vi era l'imputato, e delle conseguenti vertenze con i propri dipendenti. La società veniva, dunque, sostanzialmente abbandonata dal punto di vista amministrativo sino alla dichiarazione di fallimento. La procedura fallimentare, stante l'assenza di attivo, si chiudeva rapidamente ai sensi dell'art. 102 L.F.

L'unico addebito avanzato nei confronti dell'Amministratore concerne, dunque, la mancata tenuta delle scritture contabili. Sul punto, l'imputato -in sede di audizione davanti al curatore fallimentare- dichiarava che la contabilità veniva tenuta, sino all'agosto 2012, dal commercialista, tale : *«le scritture contabili sono state tenute fino all'agosto 2012 da parte del dott. il quale era incaricato anche della consulenza contabile e fiscale»* (cfr. verbale di audizione dell'amministratore, allegato alla relazione ex art. 33 L.F.).

Veniva, altresì, prodotta una comunicazione del difensore dell'imputato diretta al commercialista nella quale si intimava la consegna della contabilità. In tale lettera, si faceva inoltre riferimento alla circostanza che il professionista non era più in possesso di tale documentazione a causa di un furto subito.

All'udienza del 9.12.2020, veniva escussa la teste maresciallo della Guardia di Finanza, la quale ha dichiarato che dall'attività investigativa svolta emergeva come la contabilità fosse stata tenuta quantomeno sino al 2012, senza però venire consegnata al curatore; dopo tale anno, quando la società cessava di fatto qualsivoglia attività, la contabilità non veniva più tenuta.

Orbene, il reato contestato nell'imputazione ha trovato riscontro all'esito della compiuta istruttoria dibattimentale. La condotta posta in essere dall'imputato integra, infatti, la fattispecie di bancarotta documentale semplice.

Dagli elementi probatori acquisiti emerge che l'imputato, insieme ad alcuni suoi ex colleghi, costituiva nel 2010 la r.l., avente ad oggetto la costruzione di impianti idraulici. A causa anche delle scarse capacità imprenditoriali del prevenuto e degli altri soci, la società, nonostante l'attività venisse diversificata in diversi settori con ampliamento dell'oggetto sociale, non aveva alcun successo e, così, smetteva di operare sin dall'anno 2012. È emerso inequivocabilmente anche che almeno da tale anno non venivano più tenute le scritture contabili. Tale aspetto, infatti, è stato ammesso dallo stesso a sede di audizione dinnanzi al curatore fallimentare. Tali dichiarazioni sono



pienamente utilizzabili nel corso del processo penale (Cass. Sez. V, sentenza 4 novembre 2015, n. 44575).

Non si tratta, dunque, di una mancata consegna della contabilità -come prospettato dalla difesa- ma dell'omessa tenuta della stessa dal 2012, anno in cui -come si è detto- era cessata di fatto l'attività. L'elemento oggettivo del reato, dunque, è integrato in quanto l'obbligo di tenere le scritture contabili viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, cosa non avvenuta nel caso di specie, e «*indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie*» (Cass. Sez. 5, sentenza n. 20514 del 22/01/2019).

Sussiste, altresì, l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, essendo sufficiente la colpa del soggetto agente, che omette, per negligenza, di tenere le scritture contabili richieste dalla legge.

Del resto, anche a voler ritenere che sia stato il professionista incaricato a omettere la tenuta della contabilità, è comunque integrato il reato di bancarotta semplice documentale, in quanto, come ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, «*la colpa dell'imprenditore non è esclusa dall'affidamento a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda della tenuta delle scritture e dei libri contabili, perché su di lui grava, oltre all'onere di un'oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventuale 'culpa in eligendo', anche quella di controllarne l'operato*» (Cass. Sez. 5, sentenza n. 24297 del 11/03/2015).

All'imputato può essere, tuttavia, riconosciuta la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 *bis* c.p., per le ragioni che seguono.

L'istituto in esame è pacificamente applicabile al reato di bancarotta semplice documentale. Infatti, la cornice edittale del reato contestato al rientra nei limiti di legge che consentono l'applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. (pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena).

Inoltre, tra i requisiti previsti per l'applicazione della causa di non punibilità in esame, la norma espressamente indica che, «*per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno e del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 c.p.*», l'offesa sia di particolare tenuità e il comportamento non risulti abituale.

Nel caso di specie, la lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 217 L.F. può qualificarsi nei termini di cui sopra. Infatti, per quanto concerne l'elemento oggettivo del reato deve precisarsi che il prevenuto, dopo aver tentato di avviare senza successo una società, ha semplicemente abbandonato la stessa, non curandosene più ma senza determinare alcun pregiudizio apprezzabile per i creditori. Lo stesso curatore ha, poi, descritto la condotta dell'imputato come caratterizzata da impreparazione e negligenza.

Sussistono, altresì, gli ulteriori requisiti previsti per l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 *bis* c.p. in quanto l'imputato non ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà o, ancora, ha «*profittato di condizioni di minorata difesa*».

Infine, i precedenti penali dell'imputato (e in particolare la condanna per bancarotta fraudolenta di cui alla sentenza *ex art.* 444 c.p.p. emessa dal Tribunale di Novara in data 1.12.1992 e irrevocabile dal 28.12.1992) non denotano una abitudine della condotta da parte del riferendosi a fatti molto risalenti nel tempo.

Può ritenersi, dunque, che la condotta tenuta dall'imputato abbia realizzato una offensività minima e trascurabile del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.



Sulla scorta di quanto sopra, deve pronunciarsi nei confronti di
sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., per essere l'imputato non
punibile, ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p., per la particolare tenuità del fatto commesso.

P.Q.M.


Visti gli artt. 131 *bis* c.p. e 530 c.p.p.

ASSOLVE

dal reato a lui ascritto in quanto non punibile per particolare
tenuità del fatto.

Novara, 13 gennaio 2021

Il Giudice
Dott. Niccolò Bencini



TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, il 26 GEN 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Gabriella MANAZZA

